

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1993

Presidenza del Presidente **MARINUCCI MARIANI**

INDICE

In sede deliberante:

«Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162» (1262), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 10
CONTRI, <i>ministro per gli affari sociali</i>	5, 8
MINUCCI Daria (DC), <i>relatore alla Commissione</i>	2
PERINA (DC)	9
ZOTTI (DC)	8
ZUFFA (PDS)	6,8

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162» (1262), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori
(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162», d'iniziativa dei senatori Gualtieri, Mazzola, Barbieri, Saporito, Compagna, Guerzoni, D'Alessandro Prisco, Salvi, Acquarone, Riviera e Castiglione.

Prego la senatrice Daria Minucci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MINUCCI Daria, relatore alla Commissione. Il contenuto del disegno di legge al nostro esame apporta talune modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; modifiche, peraltro, già contenute nei decreti-legge 12 gennaio 1993, n. 3, 13 marzo 1993, n. 60, entrambi decaduti e reiterati più volte, ultimamente con il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, sul quale è stato espresso il parere contrario della 1^a Commissione permanente del Senato circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, a causa della non omogeneità dei problemi trattati.

La formulazione di uno specifico disegno di legge su tale materia, già di per sé di grande rilevanza, agevola invece un'analisi più completa e più serena.

È necessario infatti un miglioramento complessivo delle norme che preveda la disponibilità degli strumenti necessari a sostegno delle attività di prevenzione e di recupero delle tossicodipendenze, concentrando più ampie competenze presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed individuando i nuovi strumenti operativi e le modalità di lavoro, previsti dal citato testo unico n. 309.

Il disegno di legge prevede all'articolo 1 l'istituzione di un nucleo operativo presso il Dipartimento per gli affari sociali, che svolga la funzione di predisposizione e di verifica dell'attuazione dei progetti di prevenzione, di recupero e di reinserimento sociale dei tossicodipendenti, come previsto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti.

Il fine è quello di unire la funzione progettuale con quella di verifica, per ottenere la migliore efficienza ed efficacia possibili sia nella prevenzione sia nel recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Il nucleo operativo previsto è composto da tredici persone: sette qualificati esperti delle Amministrazioni interessate quali quelle del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale; cinque esperti esterni competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia, nonché un rappresentante delle associazioni delle famiglie. Tutti i componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio.

Il nucleo operativo ha tra i suoi compiti quello di collaborare - se richiesto - alla predisposizione dei progetti esecutivi, di rispondere alle richieste di finanziamento pervenute, di acquisire le necessarie informazioni sulle attività svolte; inoltre, al fine di un miglioramento delle qualità delle iniziative, può accedere ai luoghi d'esecuzione dei progetti per constatarne lo stato di realizzazione in tutti i modi ritenuti utili, ed infine la loro efficacia.

L'articolo 2 dispone in modo preciso sul coordinamento delle attività e sulla utilizzazione dei diversi contributi previsti dal testo unico sulle tossicodipendenze, di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134, con la costituzione del «Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga»: i fondi possono essere finalizzati per progetti di prevenzione o di recupero indistintamente in relazione alla necessità, d'iniziativa sia di istituzioni centrali sia periferiche, sia di enti o di organizzazioni di volontariato.

Il comma 2 dello stesso articolo detta la ripartizione percentuale del Fondo tra le categorie dei soggetti che possono accedere ai contributi: è prevista l'utilizzazione dei contributi del Fondo fino al 25 per cento al livello centrale, finalizzati soprattutto ad attività di formazione del personale; iniziative di informazione e di sensibilizzazione; attività di ricerca tese al miglioramento dei servizi ed attività di raccolta di dati e loro razionalizzazione, tese alla valutazione e al monitoraggio dei progetti realizzati affidati alle competenze centrali ministeriali.

Il 47 per cento dei fondi è destinato agli enti locali, per finanziare quei progetti tesi ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e di recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed ai centri d'indirizzo che applicano tecniche di prevenzione e di recupero, finalizzati alla riduzione del rischio, denominati tecnicamente «unità da strada».

Il 25 per cento dei fondi è destinato agli enti ed alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative ed ai privati che operano nel settore senza scopo di lucro, tese al recupero ed al reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per accedere ai contributi, gli enti e le organizzazioni di volontariato privato o altre persone devono essere iscritte all'albo regionale o aver stipulato una convenzione con l'ente locale, o con l'unità sanitaria locale, facilitazione questa tendente a superare le rigidità burocratiche e ad agevolare l'evoluzione della materia e l'approntamento dei servizi.

Il 3 per cento dei fondi è destinato alle regioni, finalizzato alla formazione integrata degli operatori pubblici e dei servizi privati convenzionati, per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.

All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, al fine anche in questo caso di coordinare tutte le attività già previste dal comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge oggi al nostro esame dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, provvede una commissione di cui all'articolo 127 già citato del medesimo testo unico.

Nel disegno di legge oggi al nostro esame tale commissione viene integrata sia da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati - interno, sanità, grazia e giustizia, lavoro e previdenza sociale, pubblica istruzione e tesoro -, sia da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati rispettivamente dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Invece, l'approvazione dei progetti è disposta con decreto del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito con l'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Sono inoltre previste modalità di finanziamento in qualche modo semplificate. Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali e dai privati, secondo modalità previste in precedenza, si provvede mediante aperture di credito intestate rispettivamente al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato, ed al prefetto nel caso di un ente, un'organizzazione di volontariato, cooperative o privati che operino senza scopi di lucro.

Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 20 per cento del finanziamento assentito, mentre il pagamento della restante quota viene disposto successivamente «sulla base degli stati di avanzamento della esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati».

Si prevedono poi controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme già erogate, effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei Conti.

È fatto poi obbligo alle regioni di redigere e trasmettere una relazione annuale alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, in modo da poter avere la misura sia del bisogno, sia della verifica e dell'attuazione dei progetti che vengono via via posti in essere.

L'articolo 3 del disegno di legge n. 1262 dispone alcune precisazioni in merito alle attività dell'Osservatorio; anche questo strumento era già contenuto nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

L'Osservatorio viene messo nelle condizioni di meglio verificare da una parte il bisogno e dall'altra il risultato, l'efficacia e l'efficienza delle attività poste in essere. In particolare, viene precisato che l'acquisizione

e l'elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze debba avvenire secondo le metodiche poste in essere dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

A mio avviso, un altro momento interessante all'interno dell'Osservatorio è quello dell'istituzione di uno «sportello per il cittadino» (occorre tener presente che, oltre alla fredda relazione dei dati, vi è un momento di contatto con la gente, che sicuramente integra e completa i dati che possono essere acquisiti dall'Osservatorio) per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.

L'articolo 4 concerne una facilitazione in merito all'utilizzazione di immobili necessari per le attività di prevenzione e di recupero, mentre l'articolo 5 tenta di rendere meglio operanti i servizi territoriali per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), dettando alcune disposizioni tendenti a stabilizzare in qualche modo l'organico, prevedendo concorsi interni - almeno in prima istanza - e, oltre ai titoli rilevanti per potervi accedere, una reale esperienza sul campo. Si tratta di una professionalità che per la sua complessità non può formarsi solo nelle scuole e nelle università, ma che necessita anche di essere acquisita sul campo: per questo è un titolo rilevante l'aver lavorato all'interno delle strutture che operano in questo settore.

Complessivamente, mi sembra che il disegno di legge al nostro esame tenti di risolvere alcuni problemi rilevati nell'attuazione delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

È rilevante sia il coordinamento del Dipartimento per gli affari sociali, che in questo modo dovrebbe rendere molto più efficace ed efficiente il servizio sul territorio, sia le stesse modalità operative via via indicate dalla legge. Infatti, è egualmente noto a tutti noi che, se in tale materia non vi fossero verifiche di efficienza e di efficacia potremmo «rischiare» finanziamenti a pioggia o di cui non conosciamo il risultato. Il disegno di legge n. 1262 pone le basi per un'attività efficace ed efficiente, e tenta di instaurare anche un rapporto diretto con il cittadino.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Minucci per la sua ampia relazione e per l'attenzione e la cura poste nell'esame del disegno di legge n. 1262. Ciò pone la Commissione nella condizione di lavorare in modo più proficuo.

Il ministro Contri desidera intervenire prima della discussione generale perchè non potrà essere presente fino al termine dei nostri lavori.

CONTRI, *ministro per gli affari sociali*. Desidero anche io ringraziare la relatrice Daria Minucci sia per la relazione particolarmente precisa, sia per la grande intelligenza e la grande passione - attitudini secondo me indispensabili - dimostrate nell'affrontare questa tematica.

L'attenzione riservata dal mio Dipartimento a questo disegno di legge ci ha obbligato ad una sua rilettura: in realtà, gli emendamenti che intendiamo presentare consistono in una banale, ma necessaria precisazione, messa a punto, dopo aver contattato la Ragioneria

generale dello Stato, tesa sia ad evitare la dispersione di alcuni finanziamenti destinati a questi progetti, sia al loro eventuale utilizzo per l'anno prossimo.

Nel contempo, come responsabile del Dipartimento, sollecito la rapida approvazione del disegno di legge presentato da diversi senatori, soprattutto dopo il parere contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente del Senato, circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, comma 2, della Costituzione, per assenza di omogeneità all'interno della materia, sul decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, riguardante le stesse problematiche.

Si tratta di un tentativo di ridefinire le normative in materia (già contenute nel decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, entrato in vigore e decaduto, sostituito dal decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, decaduto e reiterato con il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, ancora in attesa dell'esame dell'Aula, normative riproposte ora con ulteriori emendamenti e sotto forma di disegno di legge), tentativo unico in tal senso che consente un impulso effettivo al progetto di prevenzione, di verifica e di controllo.

L'intento è di ottenere, se possibile sia un testo legislativo contestualmente alla conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, attualmente in vigore ed in attesa di essere calendarizzato per essere sottoposto all'esame dell'Assemblea, sia di non disilludere le comunità ed i centri di volontariato e non, sul rinnovo di finanziamenti.

L'approvazione rapida di questo disegno di legge consentirebbe il prosieguo delle nostre attività; le richieste di finanziamento giunte al Dipartimento sono state tante e vengono esaminate con particolarissima attenzione, secondo quanto promesso in sede di presentazione del mio programma.

Per quanto riguarda l'attività di verifica, è lo stesso Dipartimento ad operare i controlli sul campo, senza il pervenire di segnalazioni; ad esempio, in un caso di rilevazione di diversa destinazione dei fondi, abbiamo coinvolto l'attenzione delle istituzioni, chiedendo al Presidente del Consiglio dei ministri di costituirsi parte civile nel processo a carico dei soggetti colpevoli della distrazione dei fondi stessi.

È nelle mie intenzioni continuare ad operare con il rigore necessario ad affrontare un problema così grave, sul quale non è possibile scherzare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZUFFA. Questo provvedimento è noto a tutti, in quanto, è al nostro esame dal 12 gennaio anche se in forme diverse; tutti conveniamo sulla sua rapida approvazione, tanto che lo abbiamo sottoscritto, malgrado il parere negativo espresso dalla 1ª Commissione permanente del Senato, circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, comma 2, della Costituzione, sul decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, riguardante la stessa materia.

Naturalmente, ritengo sia stata opportuna la distinzione scaturita tra il problema relativo alla scarcerazione delle persone colpite dall'AIDS, e quello da noi affrontato.

Asserito questo, non sono pienamente d'accordo sull'impostazione di questo disegno di legge.

È da ritenersi di certo positiva l'introduzione della norma relativa all'accertamento del «Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga» presso il Dipartimento per gli affari sociali, che permette una migliore analisi e l'introduzione di norme chiare sulla omogeneizzazione da parte dell'ISTAT dei dati affluiti all'osservatorio, favorendone un riscontro.

In proposito, vorrei ricordare che dal 1990 ad oggi, lo scontro sui dati, non ha certamente favorito i presupposti per la valutazione degli atti concernenti la legge 26 giugno 1990, n. 162, recante la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

È inoltre necessario ricordare il verificarsi di continue polemiche dal 12 gennaio ad oggi sulle conseguenze del risultato del *referendum*; esso, in realtà, se, da un lato, ha influito sul contenuto della legge «Jervolino-Vassalli», laddove tratta il problema della penalizzazione o meno del consumo della droga, dall'altro, ha anche influito sulle modalità terapeutiche, a causa dell'abolizione dell'articolo concernente i criteri per la prescrizione dei farmaci sostitutivi da parte del Ministero della sanità, mettendo in campo i medici di famiglia.

A questo punto, secondo me, è necessario rafforzare le comunità, i servizi, il versante sociale e terapeutico, non tanto perchè il consumo della droga non è più penalizzato, quanto perchè la penalizzazione o meno del consumo di droga definisce la figura sociale del tossicodipendente, ed il suo rapporto con i servizi sociali. Ritengo infatti profondamente diverso avere in terapia un ragazzo colpito da una sanzione sociale così forte, come quella penale, o un ragazzo considerato invece un disadattato.

Il *referendum* deve farci riflettere anche sulle modalità dell'approccio sociale del problema e sulle modalità terapeutiche.

Ritengo che all'indomani del *referendum* la questione più urgente è quella di rivedere l'intero assetto terapeutico nel suo insieme. A tal proposito, credo che non valga più l'impostazione della legge 26 giugno 1990, n. 162, una volta cambiato quel presupposto.

Comprendo che a questa obiezione si può rispondere affermando che ciò comporta una riflessione più attenta; probabilmente è vero, perchè è necessario un momento di ripensamento.

Inoltre, in connessione a quanto ho affermato poc'anzi, ritengo che probabilmente debba essere rivisto l'impianto, fortemente accentrato, della legge n. 162. Il Ministro mi deve dare atto che vi è un cospicuo stanziamento di fondo, gestito centralmente. Sono contenta che vi sia la possibilità di operare maggiori controlli, ma pur tuttavia è anche vero che essi partono dal centro e quindi non hanno la capillarità che si richiede per verificare, ad esempio, se una comunità o uno stesso progetto ricevano da una parte finanziamenti dalle regioni, da un'altra da un ente locale e da un'altra ancora dal Ministero.

A mio avviso, il decreto ribadisce tale impostazione. In questo senso, chiedo chiarimenti sul nucleo operativo, perchè comprendo che esso può accentuare questa verifica, ma dobbiamo pur riconoscere che a livello centrale vi è già il comitato centrale antigroda. Quindi, il

nucleo operativo rimanda ad un ulteriore rafforzamento delle istituzioni a livello centrale, di cui già la legge n. 162 sovrabbonda.

Veniamo poi alla ripartizione dei fondi. A tal proposito dal Ministro è stato detto molto sinceramente che, sulla base del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, tali finanziamenti sono già stati erogati.

CONTRI, *ministro per gli affari sociali*. Come lei ha ricordato, si è trattato di un decreto-legge!

ZUFFA. Comprendo che si potrebbe fare a meno di discuterne, però ci troviamo di fronte al fatto che ben il 25 per cento del fondo è nuovamente speso a livello di Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Anche a tal proposito è necessario avviare una riflessione. A mio avviso, alcuni interventi, anche di informazione e di sensibilizzazione, sono probabilmente più efficaci se svolti a livello locale piuttosto che in modo accentrato dai Ministeri. Quindi, si tratta di un fondo che parte dal centro e che distribuisce una quota non superiore al 25 per cento allo stesso centro. Non si prevede nulla per i comuni e per le associazioni di volontariato, e ciò è singolare!

Nel contempo, alla lettera *d*) dell'articolo 2, la quota di finanziamento per la formazione integrata degli operatori nelle regioni è addirittura diminuita. Se ben ricordo dal 7 per cento si è passati al 3 per cento del totale degli stanziamenti previsti.

Ricordo che nel settore della sanità ci stiamo avviando verso un maggiore decentramento regionale e una maggiore regionalizzazione; invece, per questo settore si procede in qualche modo ad un maggiore accentramento. È evidente che si tratta di una contraddizione! Continuando ad affermare che le tossicodipendenze sono un fenomeno in cui sociale e sanitario sono strettamente intrecciati, questa sfasatura si ricompone nuovamente.

La stessa cosa potrei ripetere per quanto concerne l'apertura di uno «sportello per il cittadino». È un'ottima idea, ma se non sbaglio si tratta di uno sportello accentrato di informazione. Probabilmente, sarebbe stato più utile se ci si fosse avviati, anche in questo caso, verso un maggiore decentramento.

Termino il mio intervento, perchè di fronte alla risposta che mi è stata fornita, e cioè che questi finanziamenti sono già stati predisposti ed erogati, si possono opporre ben poche obiezioni. Faccio presente che si tratta di un provvedimento che, al di là dei fatti positivi che ho elencato, rafforza un impianto - ormai superato - già presente nella legge n. 162 del 1990. Paradossalmente, rafforza ciò che allora era più contestabile!

ZOTTI. Signor Presidente, interverrò brevemente per non ripetere la relazione, a mio avviso molto esauriente, ampiamente svolta dalla senatrice Minucci.

Innanzitutto, non ritengo che un disegno di legge concernente le tossicodipendenze possa rappresentare la panacea per una questione di tale importanza. Credo però che il provvedimento al nostro esame possa rappresentare un'azione fondamentale di sostegno per il recupero e la

prevenzione delle tossicodipendenze. Il Governo, il Parlamento, tutti noi dovremmo agire all'unisono in tal senso.

Senza esaminare punto per punto l'articolato del disegno di legge n. 1262, credo sia indispensabile l'istituzione di un nucleo operativo con compiti di verifica sui progetti e di prevenzione per garantire un'omogeneità operativa, il quale deve valutare i risultati raggiunti anche tramite un'azione di flessibilità in relazione alla complessità della questione delle tossicodipendenze. A questo proposito, se posso, vorrei esprimere una perplessità sul *turn over* troppo frequente all'interno del nucleo operativo. Credo che i membri di quest'ultimo abbiano bisogno, proprio per poter garantire risultati operativi - come viene detto nel provvedimento -, perlomeno di un periodo quinquennale di permanenza in carica, perchè altrimenti rischiano di conoscere il problema senza riuscire poi ad affrontarlo.

Debbo, però, fare un apprezzamento in merito al contenuto dell'articolo 2, perchè tende ad evitare, per quanto possibile, talune sovrapposizioni che potrebbero compromettere quei risultati che ci si prefigge di ottenere e che molto spesso sono imputabili a deficienze di coordinamento.

Ovviamente, non scendo nel dettaglio, ma a me sembra che nell'articolo 3 vengano adeguatamente identificate le attività dell'Osservatorio.

Ritengo, inoltre, fondamentale il recupero di forze operative (anche se non voglio considerarlo una sorta di sanatoria) e l'entrata in funzione dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT).

PERINA. Intervengo brevemente per sottolineare innanzitutto - dal punto di vista giudiziario - le complicazioni causate dal *referendum* sul limite massimo permesso del quantitativo di droga posseduto, in quanto i magistrati, preparati su altri argomenti, si perdono spesso e volentieri nel calcolo delle percentuali del principio attivo presente nei differenti tipi di droga. Si rischia infatti di essere arrestati per 0,5 grammi di cannabinolo invece che per 5 grammi di marijuana.

Per quanto riguarda poi la costituzione di strutture nel campo della sanità e dell'assistenza sanitaria, tutti abbiamo convenuto sulla necessità di una legge che tendesse a centralizzare l'intera organizzazione; ma, così come organizzato, il nucleo operativo delle rappresentanze dell'amministrazione dello Stato contraddice il principio stesso di centralizzazione, in quanto gli addetti al controllo sul territorio impiegano troppo tempo per valutare le decisioni assunte dall'ufficio centrale.

Sarebbe stato più efficace, al fine di evitare analoghi problemi di mancata funzionalità dei servizi fra qualche anno, prevedere la costituzione di un'unica struttura di coordinamento di indirizzo, con delega piena al regolamento.

Inoltre, uno degli aspetti più importanti per la soluzione del «problema droga» è la prevenzione, tema da me proposto da tanti anni, realizzabile prevalentemente attraverso l'inserimento di una forma di insegnamento nelle scuole, che permetterebbe agli adolescenti di conoscere più a fondo il problema. È necessario quindi riflettere sul piano progettuale e valutare questa ulteriore possibilità. Se possibile,

inoltre, eviterei l'uso di terminologie affascinanti sul piano etimologico, ma di significato oscuro per la gente, così come «unità da strada» o «sportello di informazione».

In questo caso, sono inoltre necessarie una decentralizzazione ed un legame maggiore con la realtà. Ad esempio, nel mio piccolo paese, senza fare ricorso a denominazioni o a strutture tanto particolari, il comune ha finanziato un nucleo operativo di volontariato del CEIS, che permette a tutti di partecipare con la propria identità, comunque seguendo le linee operative decise dall'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,50

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT.T.SSA MARISA NUDDA